COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 25/11/2015

N. 151

OGGETTO : DELIBERA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA - SEZIONE LAVORO - NEL RICORSO PROMOSSO DA DIPENDENTE COMUNALE E.R.M. - UDIENZA DEL 12/02/2016.

L'anno Duemilaquindici, addì venticinque del mese di Novembre, alle ore 09:15 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	SANGUINETI GIUSEPPE	- Sindaco	X	
2.	BARBIERI LUIGI	- Vice Sindaco	X	
3.	VATTUONE ANNABELLA	- Assessore	X	
4.	BERSAGLIO DANILO	- Assessore	X	
5.	REBORI NICOLETTA	- Assessore	X	
6.	LOBASCIO ROSARIO	- Assessore	X	
		TOTALE	6	0

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Giuseppe SANGUINETI.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia

LA GIUNTA MUNICIPALE

Su relazione e proposta del Sindaco **Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

VISTO il ricorso presentato presso il Tribunale di Genova - Giudice Monocratico in funzione di Giudice del Lavoro - nel ricorso promosso da dipendente comunale - E.R.M. - per accertare e dichiarare il diritto a retribuzione per svolgimento mansioni superiori, relative al periodo 1 agosto 2001 - 31 Marzo 2014 con conseguente riconoscimento per arretrati dell'importo calcolato e richiesto di €. 82.216,57 o in subordine di €. 55.667,46 o in ulteriore subordine di €. 15.843,79 nonché differenze retributive maturate e maturande successivamente al marzo 2014, pervenuto al Comune di Lavagna a mezzo notifica protocollata in data 11/09/2014 al n. 28175.

VISTA le delibera G.C. n. 117 del 01/10/2014 mediante la quale fu autorizzata la resistenza in giudizio del Sindaco di Lavagna, con indicazione alla nomina di un legale per il patrocinio della lite, onde rigettare le pretese della ricorrente.

VISTO l'incarico legale in tal senso affidato con determina dirigenziale n. 776 del 05/12/2014.

VISTA le sentenza di primo grado emessa dal Giudice del Lavoro n. 157/2015 del 31.03.2015 con la quale il giudice aveva respinto il ricorso proposto dalla ricorrente E.R.M. compensando le spese di giudizio.

VISTO il ricorso in appello proposto dalla dipendente E.R.M., rappresentata dall'Avvocato Massimiliano Aloi, alla Corte di Appello di Genova - Sezione Lavoro, con prima udienza fissata per il giorno 12.02.2016, mediante cui la ricorrente richiede il riconoscimento delle differenze retributive maturate dal febbraio 2005 e fissate in €. 82.216,57 o in subordine di €. 55.667,46 o in ulteriore subordine di €. 15.843,79 ovvero - in via di estremo subordine - nella maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, in ogni caso oltre interessi legali ovvero, se maggiore, rivalutazione ISTAT, oltre alle differenze retributive maturate e maturande successivamente al marzo 2014.

DATO ATTO che per quanto agli atti del Comune di Lavagna, resta tutto da dimostrare il diritto della ricorrente ad ottenere detti importi in funzione del rapporto organico di lavoro dalla stessa intrattenuto con il Comune di Lavagna, che risulta normato dai contratti collettivi nazionali del lavoro di categoria che nel tempo si sono susseguiti.

In particolare risulterebbe pertinente il giudizio di primo grado emesso dal giudice del lavoro, ove la pretesa risarcitoria verrebbe ad essere completamente diniegata, come meglio declarato e motivato in sentenza.

RILEVATO che l'eventuale riconoscimento in sede giudiziale dei diritti economici vantati dalla ricorrente, per il periodo pregresso nonché per il periodo dal Marzo 2014 in poi, comporterebbe un ingente esborso cui l'Ente dovrebbe far fronte con risorse di bilancio attualmente non reperibili, generando difficoltà organizzative e gestionali sia sotto il profilo economico che sotto il profilo della possibilità di organizzare settori e servizi sulla base dei canoni consolidati delle mansioni attribuibili ai dipendenti sulla scorta dei suddetti contratti collettivi di lavoro, cui i Dirigenti si sono dovuti nel tempo scrupolosamente attenere.

RILEVATO ancora che risulta opportuno, stante una prima analisi delle situazioni prospettate in detto formulato ricorso, nonché nell'attuale appello, proporre opposizione giudiziale allo stesso costituendosi in giudizio onde scongiurare le più sopra indicate conseguenze dell'eventuale soccombenza.

CONSIDERATO che, tramite opportuno ed adeguato incarico legale per la costituzione in giudizio, è possibile addivenire ad una adeguata difesa dell'Ente in questa ed eventualmente nelle successive fasi di giudizio.

CONSIDERATO che il ricorso prospettato pone in discussione l'assetto organizzativo del lavoro dell'ente, al punto di rendere necessario un chiarimento giudiziale certo, a tutela degli interessi e dei diritti dell'Ente, dei suoi Dirigenti e degli uffici stessi che debbono essere posti in condizione di conoscere i doveri, obblighi e diritti reciproci con assoluta precisione e dovizia di informazione, onde evitare l'insorgere di contenziosi in ambito di giustizia del lavoro.

RITENUTO QUINDI opportuno non prestare acquiscienza a detta contestazione, bensì di ritenere urgente la necessità, a tutela degli interessi del Comune di Lavagna, di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi per la resistenza in giudizio nei modi di legge, avverso la proposizione di ricorso alla Corte di Appello di Genova - Sezione Lavoro, registrata al protocollo n. 35306 del 20/10/2015;

PREMESSO CHE per effetto dell'art. 43 dello Statuto comunale, la Giunta Comunale è
competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

CONSIDERATO che in base all'art. 43, comma 3, dello Statuto Comunale, l'individuazione e la nomina del legale cui affidare lo difesa mediante conferimento

di incarico fiduciario spetta al Dirigente competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso;

RILEVATO che il Comune di Lavagna risulta assicurato per la copertura dei rischi inerenti:
- La tutela legale dell'Ente verso ricorsi in sede giudiziale con Polizza avente validità fino al 31/03/2016 stipulata con Reale Mutua Assicurazioni.
- La Responsabilità Civile Patrimoniale con Polizza avente validità fino al 31/03/2016 stipulata con LLOYD'S
- La Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro con Polizza avente validità fino al 31/03/2016 stipulata con Fondiaria-Sai.

VISTE, la richiesta di apertura dei necessari sinistri assicurativi proposta con protocollo n. 33743 del 06/11/2014 e successivi invii documentazione integrativa, trasmessa con note protocollo n. 36541 del 04/12/2014 e n. 1126 del 14/01/2015, da cui si evince che risultano essere stati aperti i necessari sinistri.

VISTE in tal senso le note pervenute sia dalla compagnia assicuratrice per la tutela legale che dal broker contrattualizzato con il Comune di Lavagna, di seguito elencate:
- protocollo n. 37931 del 17/12/2014
- protocollo n. 39253 del 31/12/2014
- protocollo n. 406 del 08/01/2015

mediante cui si esclude, al momento, la possibilità del recupero delle spese legali da sostenersi per le vertenze inerenti il "lavoro" rimanendo pertanto a carico dell'ente l'onere per la spesa da corrispondere al legale incaricato.

CONSIDERATO quindi che le spese legali in caso di soccombenza della controparte potrebbero trovare capienza a titolo di condanna alla refusione, necessitando in tal senso disporre la continuazione delle informative necessarie alla messa in copertura di tutti i rischi possibili, sopra elencati.

RITENUTO pertanto di autorizzare il Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi e Finanziari a formulare incarico legale per la resistenza nel giudizio di appello pendente, di cui sopra, in nome e per conto dell'Ente, per la cui costituzione, con il presente atto, risulta autorizzato il Sindaco;

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 lettere a,b,c,d della legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni è il geom. Marco Rabaioli - istruttore tecnico ufficio economato/provveditorato - il quale ha curato in fase istruttoria della pratica la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa: mentre il soggetto che adotta

il provvedimento finale e sottoscrive il contratto ai sensi dell'art. 6 lettera e) della medesima Legge 241/90 e sue modificazioni ed integrazioni è la Dott.ssa Lorella Cella - Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario, la quale è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07/08/1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 19/11/2015;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 19/11/2015;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

D E L I B E R A

1) di autorizzare il sindaco pro-tempore Dott. Giuseppe Sanguineti, per la resistenza in giudizio del Comune di Lavagna presso la Corte di Appello di Genova - Sezione Lavoro nel ricorso promosso da dipendente comunale - E. R. M. - udienza del 12/02/2016 e successive, per accertare e dichiarare il diritto a retribuzione per svolgimento mansioni superiori, relative al periodo 1 agosto 2001 - 31 Marzo 2014 con conseguente riconoscimento per arretrati dell'importo calcolato e richiesto di €. 82.216,57 o in subordine di €. 55.667,46 o in ulteriore subordine di €. 15.843,79 ovvero - in via di estremo subordine - nella maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, in ogni caso oltre interessi legali ovvero, se maggiore, rivalutazione ISTAT, oltre alle differenze retributive maturate e maturande successivamente al marzo 2014, pervenuto al Comune di Lavagna a mezzo notifica protocollata al n. 35306 in data 20/10/2015.

2) di autorizzare il Dirigente del Settore Amministrativi e Finanziari - Dott.ssa Lorella Cella - a formulare incarico legale per la resistenza nel giudizio pendente di cui sopra in nome e per conto dell'Ente, dando atto:
- che la nomina dei patrocinatori del Comune sarà effettuata con apposito provvedimento dirigenziale che avrà ad oggetto la convenzione di incarico necessaria da redigersi a cura del Responsabile del presente procedimento;

- di stabilire fin d'ora di eleggere il domicilio legale dell'Ente presso lo studio del medesimo patrocinatore legale;
- che la relativa spesa occorrente, attualmente non presumibile, sarà preventivamente impegnata con il provvedimento dirigenziale di cui al presente dispositivo al cap. 3181 del bilancio 2015-2017 missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 3 redatto ex D.Lgsl. 118/2011, mentre l'accertamento in entrata delle corrispondenti somme provenienti da indennizzo assicurativo o da condanna di controparte, sarà registrato, qualora accordato, al capitolo 5167 del bilancio 2015-2017 Tit. 3 Tip. 500 Cat. 1 redatto ex D.Lgsl. 118/2011; la prestazione sarà svolta nei termini e modi di cui alla convenzione di incarico che verrà richiesta al legale nominato;

3) di demandare al Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari le formalità degli adempimenti consequenziali alla presente in ossequio a quanto stabilito nelle norme della polizza assicurativa.

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 lettere a,b,c,d della legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni è il geom. Marco Rabaioli - istruttore tecnico ufficio economato/provveditorato - mentre il soggetto che adotta il provvedimento finale e sottoscrive il contratto ai sensi dell'art. 6 lettera e) della medesima Legge 241/90 e sue modificazioni ed integrazioni è la Dott.ssa Lorella Cella - Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti).

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)

==========

Pubblicata in data 26 NOV. 2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il_____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)